

## **Ufficio Studi CODAU**

### **"Documento redatto con il contributo dei componenti dell'Ufficio Studi e VALIDATO dal Comitato Scientifico del Codau"**

#### **Istruzioni tecniche, linee guida e testo**

#### **La bozza iniziale del Testo è stata sottoposta all'Ufficio Studi dal Gruppo Strutture tecniche di Ateneo in rete (STAR) del Codau**

### **Premessa normativa**

Nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 77 del 31 marzo 2023 – Suppl. Ordinario n. 12, è stato pubblicato il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici"1.

Le disposizioni del Codice, con i relativi allegati, entrano in vigore il 1° aprile 2023 e acquistano efficacia il 1° luglio 2023.

Il nuovo Codice dei contratti pubblici costituisce una riforma abilitante nel quadro delle misure previste dal PNRR e, delineando un nuovo assetto ordinamentale della materia, introduce, "a regime", molte delle disposizioni di semplificazione delle procedure contenute nella legislazione emergenziale degli ultimi anni.

Tra le molte novità, anche quella sulle funzioni tecniche incentivabili.

Obiettivo del presente documento è, come sempre, quello di fornire una prima disamina dei principali contenuti dell'articolo 45 del nuovo Codice dei Contratti Pubblici sulle funzioni tecniche incentivabili e cosa cambia rispetto all'articolo 113 del D. Lgs. n.50/2016 (v. tabella di raffronto in allegato) nonché, per facilitare la prima applicazione della nuova norma, proporre un modello di Regolamento per la definizione degli stessi incentivi.

#### **1. L'incentivazione, la disciplina regolamentare ed il principio del risultato**

L'art. 45 del D. Lgs. 31 marzo 2023 n. 36, come anticipato in premessa, disciplina gli incentivi per "funzioni tecniche", rinviando all'allegato I.10 per l'elenco tassativo delle "attività tecniche a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure".

La finalità della norma è quella di stimolare, attraverso la corretta erogazione degli

incentivi, l'incremento delle professionalità interne all'amministrazione ed il risparmio di spesa per mancato ricorso a professionisti esterni.

È previsto che i criteri di riparto dell'incentivo, nonché di sue eventuali riduzioni nel caso di ingiustificati incrementi di tempi o costi rispetto a quanto previsto, siano stabiliti dalle stazioni appaltanti secondo i rispettivi ordinamenti – e quindi per gli enti locali con apposito Regolamento – entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore dello stesso Codice (1° aprile 2023), termine che ha comunque carattere ordinatorio.

La definizione delle disposizioni regolamentari deve tener conto, oltre a quanto stabilito, anche dettagliatamente, dal citato art. 45, del “principio del risultato” di cui all'art. 1 del Codice, per il quale:

### **Principio del risultato.**

1. *Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti perseguono il risultato dell'affidamento del contratto e della sua esecuzione con la massima tempestività e il migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza.*

2. *La concorrenza tra gli operatori economici è funzionale a conseguire il miglior risultato possibile nell'affidare ed eseguire i contratti. La trasparenza è funzionale alla massima semplicità e celerità nella corretta applicazione delle regole del presente decreto, di seguito denominato «Codice» e ne assicura la piena verificabilità.*

3. *Il principio del risultato costituisce attuazione, nel settore dei contratti pubblici, del principio del buon andamento e dei correlati principi di efficienza, efficacia ed economicità. Esso è perseguito nell'interesse della comunità e per il raggiungimento degli obiettivi dell'Unione europea.*

4. *Il principio del risultato costituisce criterio prioritario per l'esercizio del potere discrezionale e per l'individuazione della regola del caso concreto, nonché per:*

a) *valutare la responsabilità del personale che svolge funzioni amministrative o tecniche nelle fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione dei contratti;*

b) *attribuire gli incentivi secondo le modalità previste dalla contrattazione collettiva».*

In tal senso l'incentivo viene corrisposto subordinatamente all'accertamento e attestazione dell'effettivo svolgimento delle specifiche funzioni/attività tecniche svolte dal dipendente, applicando eventuali riduzioni nel caso di ingiustificati ritardi od aumento dei costi rispetto al previsto. Inoltre, si evidenzia come la parte di incentivo non assegnata in relazione ad attività non effettuate, sia destinata ad incrementare la quota del 20% di cui al comma 5 dello stesso art. 45 (vedasi successivo par. 5).

### **2. Procedure di affidamento – previsione oneri per incentivazione**

Gli oneri relativi alle attività tecniche indicate nell'allegato I.10 sono poste a carico degli stanziamenti previsti per «le singole procedure» di affidamento di lavori, servizi e forniture negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti, come previsto dal citato art. 45 diversamente dal previgente art. 113, c. 1, D. Lgs. n. 50/2016, per il quale gli incentivi facevano «carico agli stanziamenti previsti per i

singoli appalti».

In questo modo si superano le difficoltà derivanti dal citato articolo 113 che, a parità di funzioni tecniche svolte, consentiva l'erogazione dell'incentivo ai dipendenti solo in caso di appalti ed escludeva tutte le altre procedure e gli affidamenti diretti.

La misura complessiva dell'incentivo è costituita da una somma non superiore al 2%, che deve essere modulata dall'Ente sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posto a base della procedura di affidamento, iva esclusa, senza considerare eventuali ribassi nell'aggiudicazione, comprensivo anche degli oneri previdenziali, assistenziali nonché del contributo fiscale IRAP a carico dell'Amministrazione. Il limite massimo percentuale è rivolto ad evitare l'espansione incontrollata della spesa in questione (cfr. Corte dei conti, Sezione Autonomie, delibera n. 6/2018).

A tali fini, il quadro economico dell'intervento deve contenere anche le spese tecniche relative all'applicazione degli incentivi di cui all'art. 45 del Codice ed al Regolamento applicativo. In tal senso dispone anche l'art. 5 dell'allegato I.7 al Codice, per il quale nel quadro economico sono articolate le seguenti spese:

*«8) spese tecniche relative alla progettazione, alle attività preliminari, ivi compreso l'eventuale monitoraggio di parametri necessari ai fini della progettazione ove pertinente, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze dei servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, all'incentivo di cui all'articolo 45 del Codice, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente; (...)*

*10) spese di cui all'articolo 45, commi 6 e 7, del Codice».*

### **3. Attività tecniche incentivabili**

L'allegato I.10 riproduce in modo più analitico e preciso il contenuto del comma 1 dell'attuale articolo 113, d.lgs. n. 50/2016, individuando in modo tassativo le attività tecniche destinatarie dell'incentivo nella quota complessiva dell'80% della misura di cui al precedente paragrafo.

Nell'individuazione delle attività che costituiscono il presupposto per la corresponsione dell'incentivo, occorre considerare che per gli affidamenti diretti, in particolare, alcune non risultano effettuabili in ragione della natura intrinseca di detta procedura.

Ciò si ritiene non inficia l'applicazione dell'incentivo all'intera procedura di affidamento diretto, applicabile nella misura prevista dal regolamento per le attività effettivamente rese (cfr. principio del risultato) secondo i criteri di ripartizione previsti per la generalità delle procedure; in questo caso l'amministrazione può comunque valutare di riparametrare le quote di incentivo assegnate alle attività tecniche restanti, previste e da effettuare anche per gli affidamenti diretti, in modo da ripartire l'intera misura dell'incentivazione anche per dette procedure.

Le attività che possono essere remunerate sono dunque le seguenti:

✓ programmazione della spesa per investimenti;

- ✓ responsabile unico del progetto;
- ✓ collaborazione all'attività del responsabile unico del progetto (responsabili e addetti alla gestione tecnico- amministrativa dell'intervento);
- ✓ redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali;
- ✓ redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica;
- ✓ redazione del progetto esecutivo;
- ✓ coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione;
- ✓ verifica del progetto ai fini della sua validazione;
- ✓ predisposizione dei documenti di gara;
- ✓ direzione dei lavori;
- ✓ ufficio di direzione dei lavori (direttore/i operativo/i, ispettore/i di cantiere);
- ✓ coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione;
- ✓ direzione dell'esecuzione;
- ✓ collaboratori del direttore dell'esecuzione;
- ✓ coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;
- ✓ collaudo tecnico-amministrativo;
- ✓ regolare esecuzione;
- ✓ verifica di conformità;
- ✓ collaudo statico (ove necessario).

L'art. 45, inoltre, stabilisce, al comma 1, che, in sede di prima applicazione del Codice, l'allegato I.10 è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento ministeriale adottato ai sensi dell'art. 17, comma 3, della l. n. 400/1988, con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, che lo sostituirà integralmente anche in qualità di allegato al Codice.

#### **4. Soggetti destinatari**

L'incentivo è destinato ai "dipendenti" dell'ente con esclusione, oltre che del personale dirigenziale, dei soggetti esterni, a motivo delle finalità sottese alla norma, indicate nel primo paragrafo.

Conseguentemente il dirigente/responsabile competente, in relazione all'organizzazione dell'ente, individua con apposito provvedimento la struttura tecnico amministrativa o "gruppo di lavoro" destinatario dell'incentivo riferito alla singola procedura di affidamento, identificando il ruolo di ciascuno dei dipendenti assegnati, anche con riguardo alle attività dei collaboratori. È importante sottolineare che, quale declinazione del principio di risultato, ciascun dipendente così indicato assume la responsabilità diretta e personale dei procedimenti/sub procedimenti e delle attività assegnate.

Gli incentivi per le attività tecniche sono erogati direttamente al personale dipendente senza la necessità di una confluenza in alcun fondo né di una contrattazione decentrata

integrativa, come invece era previsto dall'art. 113 del previgente Codice, attuando una notevole semplificazione sul piano finanziario, burocratico e contabile.

Nel caso in cui l'amministrazione adotti i metodi e gli strumenti digitali per la gestione informativa dell'appalto stabiliti dal Codice, è previsto un incremento ulteriore del 15% rispetto al trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dal dipendente.

L'incentivo complessivamente maturato dal dipendente nel corso dell'anno di competenza, anche per attività svolte per conto di altre amministrazioni, non può superare il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dallo stesso dipendente (cfr. Corte dei conti, sez. controllo Liguria, n. 76/2021/PAR); l'importo in riferimento è costituito da quello complessivamente maturato secondo il criterio, appunto, della competenza, a prescindere dalla data di effettivo pagamento. Viene, quindi, innalzato il tetto retributivo individuale per il singolo dipendente che viene portato dal 50%, stabilito dall'art. 113, comma 3, del D. Lgs 50/2016, fino al 100%.

I coefficienti di ripartizione dell'incentivo sono di norma attribuiti fra i diversi componenti del gruppo di lavoro, secondo criteri percentuali definiti in relazione alle specifiche attività da svolgere.

L'ultimo periodo del secondo comma dell'art. 45, fa salva, «ai fini dell'esclusione dall'obbligo di destinazione delle risorse di cui al presente comma, la facoltà delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti di prevedere una modalità diversa di retribuzione delle funzioni tecniche svolte dai propri dipendenti»: in tal caso, l'incentivo non si applica, escludendo qualsiasi sovraincentivazione.

Infine, come accennato, l'art. 45 conferma l'esclusione del personale dirigenziale dagli incentivi. A tal proposito, tuttavia, si ricorda che, l'art. 8, comma 5, del D.L. n. 13/2023 prevede la possibilità, per gli enti locali, per gli anni dal 2023 al 2026, di erogare, relativamente ai progetti PNRR, l'incentivo di cui al citato articolo 113, anche al personale di qualifica dirigenziale coinvolto nei predetti progetti, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017 n. 75. Tale previsione ha la finalità di garantire maggiore efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa in considerazione dei rilevanti impegni derivanti dall'attuazione dei progetti del PNRR e degli adempimenti connessi. Si rileva che sussistono dubbi circa la possibilità di estendere tale deroga anche ai nuovi incentivi disciplinati dall'art. 45 in commento. Si auspica che la stessa norma possa essere estesa al personale dirigenziale delle Università molto impegnato nell'attuazione degli stessi progetti del PNRR.

## **5. Quota del 20%**

La residua percentuale delle risorse indicate al par. 2 (20%), con esclusione delle somme a destinazione vincolata, è destinata dal Codice a una serie di utilizzi, specificati ai commi 6 e 7 dell'art. 45.

Tra tali specifiche destinazioni si segnala, in particolare, l'obbligo di destinare incentivi alla formazione per l'incremento delle competenze digitali, alla specializzazione del personale che svolge funzioni tecniche e all'assicurazione obbligatoria del personale.

Infine, occorre tener presente che la quota del 20% risulta incrementata dai seguenti eventuali elementi:

- la quota parte dell'incentivo eccedente il limite soggettivo del singolo dipendente di cui sopra;
- la quota parte dell'incentivo corrispondente a prestazioni non svolte o prive dell'attestazione del dirigente/responsabile (vedasi par. 1);
- la quota parte di prestazioni non svolte dai dipendenti in quanto affidate a personale esterno all'ente.

Nella bozza di Regolamento sono disciplinate le sopra indicate possibilità.

## **BOZZA**

# **REGOLAMENTO PER GLI INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALL'ART. 45 DEL D.LGS. N. 36/2023 E SS.MM.II.<sup>1</sup>**

## **INDICE**

---

<sup>1</sup> Ha collaborato alla stesura del presente documento il gruppo STAR del Codau

CAPO I – PRINCIPI GENERALI .....	9
1. Oggetto del Regolamento .....	9
2. Ambito di applicazione .....	9
3. Costituzione e destinazione del fondo .....	10
4. Destinatari e attività oggetto dell’incentivazione .....	11
5. Individuazione del personale destinatario dell’incentivazione .....	15
CAPO II – FONDO PER LAVORI .....	17
6. Presupposto per l’attribuzione dell’incentivo per i lavori.....	17
7. Determinazione della percentuale del fondo e ripartizione tra il personale.....	17
8. Lavori di durata pluriennale .....	18
CAPO III – fondo PER FORNITURE E SERVIZI .....	19
9. Presupposto per l’attribuzione dell’incentivo per forniture e servizi .....	19
10.determinazione della percentuale del fondo e ripartizione tra il personale .....	19
11.Forniture e Servizi di durata pluriennale.....	21
CAPO IV – PARTICOLARI FORME DI ACQUISTO .....	22
12.Accordo Quadro .....	22
13.Acquisti tramite convenzioni di centrali committenza .....	23
14.Partenariato Pubblico Privato (PPP) .....	23
15.Accordi fra amministrazioni diverse .....	24
CAPO V – NORME COMUNI.....	25

<b>16.</b> Procedura per la liquidazione della quota del fondo .....	25
<b>17.</b> Termini per lo svolgimento delle attività .....	26
<b>18.</b> Violazione degli obblighi di legge o di regolamento.....	26
CAPO VI - Disposizioni transitorie e finali .....	27
<b>19.</b> Entrata in vigore del Regolamento e disciplina transitoria.....	27
<b>20.</b> ALLEGATI .....	27
<b>21.</b> tabella di raffronto tra il d.lgs. 50/2016 e il d.lgs. 36/2023 .....	28



## **CAPO I – PRINCIPI GENERALI**

### **1. OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

1. Il Regolamento disciplina la costituzione e la ripartizione del fondo di cui all'art. 45, comma 3 del D.lgs. 36/2023 "Codice dei contratti pubblici" - di seguito denominato Codice - per le funzioni tecniche svolte dal personale tecnico amministrativo dell'Ateneo per le attività espletate nell'arco del processo di realizzazione di un'opera pubblica, fornitura o servizio e/o a fronte della effettiva attività di collaborazione alle stesse, quali, a titolo esemplificativo:
  - a. responsabile unico del progetto (RUP);
  - b. collaborazione all'attività del RUP e Responsabili di Procedimento nelle varie fasi;
  - c. programmazione della spesa;
  - d. redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali;
  - e. redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica;
  - f. redazione del progetto esecutivo;
  - g. coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione;
  - h. verifica del progetto ai fini della sua validazione;
  - i. predisposizione dei documenti di gara;
  - j. direzione dei lavori;
  - k. ufficio di direzione dei lavori (direttore/i operativo/i, ispettore/i di cantiere);
  - l. coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione;
  - m. direzione dell'esecuzione;
  - n. collaboratori del direttore dell'esecuzione
  - o. collaudo tecnico-amministrativo;
  - p. regolare esecuzione;
  - q. verifica di conformità;
  - r. collaudo statico (ove necessario).

### **2. AMBITO DI APPLICAZIONE**

1. Il Regolamento si applica alle procedure di lavori, di forniture e servizi, comprese quelle che hanno ad oggetto contratti misti. Le procedure relative ai lavori sono disciplinate dal Capo II del presente Regolamento mentre quelle per i servizi e le forniture sono disciplinate dal Capo III. In caso di contratti misti si applica la disciplina che caratterizza l'oggetto principale del contratto coerentemente a quanto disposto dall'art. 14 del Codice.
2. In caso di appalti divisi per lotti, la disciplina del presente Regolamento si applica in relazione a ciascun lotto, sia esso un lotto funzionale, prestazionale o quantitativo, in conformità alle categorie o specializzazioni nel settore dei lavori, servizi e forniture.

### **3. COSTITUZIONE E DESTINAZIONE DEL FONDO**

1. Ai sensi dell'art. 45 comma 3 del Codice, il fondo è costituito in misura non superiore al 2% delle risorse finanziarie derivanti dagli importi posti a base della procedura di affidamento, secondo i criteri riportati ai successivi artt. 7 e 10. Tale quota non è soggetta a riduzione in funzione del ribasso offerto. Concorrono alla formazione dell'importo dell'affidamento anche gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta.
2. Qualora il valore assunto a base della procedura di affidamento sia diverso dall'importo della fase principale del contratto, si assume come valore di riferimento quello della fase principale del contratto.
3. Gli stanziamenti di cui al comma 1 del presente articolo sono previsti nel Bilancio di Ateneo e fanno capo al medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi e forniture.
4. Le somme destinate al fondo sono inserite all'interno del quadro economico di ogni affidamento.
5. L'importo del fondo indicato nel quadro economico dell'intervento non è soggetto ad alcuna rettifica qualora in sede di appalto si verificano dei ribassi. Le modifiche contrattuali in corso d'opera incrementano il fondo secondo la percentuale stabilita per il corrispondente appalto principale, sempre che comportino opere aggiuntive e uno stanziamento di maggiori risorse rispetto all'importo a base di gara. Il fondo è quindi incrementato per il valore delle nuove opere rispetto a quelle originarie. Il relativo importo è quantificato nel provvedimento che autorizza la variante. Non concorrono ad alimentare il fondo quelle modifiche contrattuali che si sono rese necessarie a causa di errori o omissioni del progetto esecutivo. In caso di revisioni prezzi, in corso d'opera, previste dalle normative di settore, l'importo del fondo aumenterà proporzionalmente alla rideterminazione contrattuale conseguente.
6. I criteri del relativo riparto, nonché quelli di corrispondente riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro, a fronte di eventuali incrementi ingiustificati dei tempi o dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo, sono stabiliti dal presente Regolamento.
7. L'incentivo è corrisposto dal Dirigente competente per il procedimento, su proposta del RUP, che accerta e attesta le specifiche funzioni tecniche svolte dal dipendente. L'incentivo complessivamente maturato dal dipendente nel corso dell'anno di competenza, anche per attività svolte per conto di altre amministrazioni, non può superare il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dal dipendente. L'incentivo eccedente, non corrisposto, incrementa le risorse di cui al comma 1. Per le amministrazioni che adottano i metodi e gli strumenti digitali per la gestione informativa dell'appalto il limite di cui al secondo periodo è aumentato del 15 per cento. Incrementa altresì le risorse di cui al comma 1 la parte di incentivo che

corrisponde a prestazioni non svolte dai dipendenti, perché affidate a personale esterno all'amministrazione medesima oppure perché prive dell'attestazione del dirigente. Il personale con qualifica dirigenziale non rientra tra i soggetti che possono percepire incentivi tecnici salvo deroghe concesse da apposite misure legislative.

8. La quota pari all'80% del fondo è l'onere complessivo che l'amministrazione destina al compenso incentivante per il personale ed è costituito dall'ammontare del compenso lordo per i dipendenti, degli oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ateneo e dall'IRAP. Tale compenso, per ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura, è ripartito tra il responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate all'articolo 1 comma 1 del presente Regolamento, nonché tra i loro collaboratori, individuati secondo le modalità riportate al successivo art. 5, con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione integrativa e adottati nel presente Regolamento.
9. Il 20% delle risorse finanziarie di cui al comma 9, escluse le risorse che derivano da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, incrementato delle quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte o prive dell'attestazione del dirigente, oppure non corrisposto per le ragioni di cui al comma 7, secondo periodo, è destinato:
  - a. alla modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture;
  - b. all'implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa;
  - c. all'efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli;
  - d. ad attività di formazione per l'incremento delle competenze digitali dei dipendenti anche nella realizzazione degli interventi;
  - e. alla specializzazione del personale che svolge funzioni tecniche;
  - f. alla copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale.
10. L'intera quota del 20% dell'importo accantonato costituisce uno specifico fondo di Ateneo, in capo al Direttore Generale, che valuta le esigenze di cui al comma 9, sentiti i dirigenti interessati, e ne stabilisce l'allocazione sempre in aderenza alle tipologie di spesa finanziabili descritte al comma precedente.

#### **4. DESTINATARI E ATTIVITÀ OGGETTO DELL'INCENTIVAZIONE**

1. Destinatario del presente Regolamento e degli incentivi per le funzioni tecniche è il solo personale Tecnico Amministrativo inquadrato, a tempo indeterminato o determinato, secondo il contratto di lavoro del pubblico impiego. È esclusa la

possibilità di nominare e/o incentivare personale docente o ricercatore, co.co.co, assegnisti e altre forme di collaboratori.

2. Il personale tecnico amministrativo destinatario degli incentivi in esame è individuato secondo le modalità riportate al successivo art. 5 del presente Regolamento in relazione alle attività oggetto di incentivazione di cui all'art. 45 del Codice, di seguito elencate:.

#### FASE – INDIVIDUAZIONE DEL RUP

##### 1. Responsabile Unico di Progetto

- a. La figura del RUP deve avere titolo di studio ed esperienza professionale adeguati rispetto all'entità e alla tipologia dell'affidamento, ed in particolare deve possedere i requisiti previsti dalla normativa vigente e dalla regolamentazione interna dell'Ateneo.
- b. Il RUP svolge tutti i compiti relativi alle procedure di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione previste dal codice che non siano specificatamente attribuiti ad altri organi o soggetti.
- c. Il RUP, come Responsabile di Progetto, assicura la gestione delle attività di natura amministrativa, di proposizione, di informativa, di verifica di tempi, costi e qualità degli interventi, di segnalazione di impedimenti in fase attuativa.
- d. In caso di Lavori, il RUP è un tecnico incardinato nell'Area Tecnica individuato dal Dirigente competente. L'individuazione avviene in maniera tale da assicurare il rispetto dei principi di pari opportunità e rotazione ma garantendo il possesso di adeguate competenze nella gestione dei progetti di dimensioni ritenute congrue per il lavoro da realizzare.
- e. In caso di Forniture o Servizi il RUP è individuato dal Dirigente sotto la cui competenza ricade il bene o servizio da acquisire. L'individuazione avviene in maniera tale da assicurare il rispetto dei principi di pari opportunità e rotazione ma garantendo il possesso di adeguate competenze nella gestione dei progetti e/o del servizio/bene oggetto di acquisizione.
- f. Ai fini dell'erogazione dell'incentivo risulta determinante, ai fini dell'attribuzione dello stesso, la presenza di nomina ufficiale adeguatamente motivata.

##### 2. Collaboratori del RUP e Responsabili del Procedimento nelle fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione

- a. I collaboratori e i Responsabili di fase sono figure professionali operative e di supporto che contribuiscono, ognuno con la propria esperienza e professionalità, alle attività intellettuali e materiali necessarie alla programmazione e alla realizzazione/esecuzione dell'opera, lavoro, fornitura o servizio che, intervenendo nelle diverse fasi del procedimento, contribuiscono allo svolgimento delle attività necessarie e correlate

strettamente e funzionalmente alle attività di cui ai precedenti commi del presente articolo, comprese le attività di supporto al RUP.

- b. Rientrano tra i collaboratori anche l'eventuale personale tecnico-amministrativo che assicura l'aderenza della progettazione agli Obiettivi di Sostenibilità fissati dall'Ateneo o dalle disposizioni normative vigenti.
- c. Ai collaboratori tecnici-amministrativi del RUP verrà riconosciuta una percentuale di incentivazione, individuata dal Responsabile della struttura su proposta del RUP, all'interno di quella spettante al RUP medesimo, come individuata nel presente Regolamento.

#### FASE – PROGRAMMAZIONE DELLA SPESA

1. Programmazione Triennale dei Lavori
  - a. Il Referente del Programma che firma la Programmazione Triennale dei Lavori e relativo Elenco Annuale;
  - b. Personale che collabora alla redazione della Programmazione Triennale dei lavori;
2. Programmazione Triennale di Beni e Servizi
  - a. Il Referente del Programma che firma la Programmazione Triennale di Beni e Servizi;
  - b. Personale che collabora alla redazione della Programmazione Triennale di Beni e Servizi;

#### FASE – PROGETTAZIONE DELL'INVESTIMENTO

1. Redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica
  - a. I membri della squadra di progetto che si occupano di definire i vari scenari e le alternative progettuali (ivi compresi la redazione del DOCFAP);
  - b. I progettisti del Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica (PFTE);
  - c. I collaboratori al PFTE.
2. Redazione del progetto esecutivo
  - a. I progettisti del Progetto Esecutivo (PE);
  - b. I collaboratori al PE.
3. Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione
  - a. Il Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione.
4. Verifica del progetto ai fini della sua validazione
  - a. I componenti della squadra di verifica del progetto, propedeutica alla validazione da parte del RUP. Nell'ambito dei lavori, il personale designato alla verifica preventiva del progetto deve, prima dell'approvazione e in contraddittorio con il progettista, verificare la conformità del progetto esecutivo rispetto al progetto di fattibilità tecnico-economica.

#### FASE – PROCEDURA DI GARA

1. Attività di predisposizione e/o di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici
  - a. Il Responsabile del Procedimento nella fase di affidamento e il personale dedicato alla predisposizione e/o al controllo delle procedure di gara e

all'esecuzione dei contratti pubblici è individuato sulla base del possesso di specifiche competenze in materia di appalti.

- b. Il personale dedicato alla predisposizione e/o al controllo delle procedure di gara e all'esecuzione dei contratti, nei limiti delle proprie competenze amministrative o tecniche, svolge a titolo esemplificativo le seguenti attività:
  - i. predisposizione o supporto alla redazione del bando di gara e della lettera di invito, degli avvisi, del disciplinare e dei relativi allegati, del capitolato speciale d'appalto, del contratto e di ogni altro documento utile alla singola procedura;
  - ii. verifica della correttezza delle pubblicazioni in ordine alla tempistica e alle modalità stesse di pubblicazione;
  - iii. verifica del possesso da parte dell'aggiudicatario dei requisiti di ordine generale e tecnico-economici necessari per l'affidamento;
  - iv. supporto alla fase esecutiva del contratto, le eventuali modificazioni di quest'ultimo e le problematiche collegate ad eventuali contenziosi con gli operatori economici.

#### FASE – ESECUZIONE

1. Attività di Direzione dei Lavori e di Direzione dell'Esecuzione
  - a. Il Direttore dei lavori e il Direttore dell'esecuzione su indicazione del RUP danno avvio all'esecuzione della prestazione fornendo all'esecutore tutte le istruzioni e direttive necessarie; provvedono al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto stipulato dalla stazione appaltante assicurando la regolare esecuzione da parte dell'esecutore, in conformità ai documenti contrattuali e alle indicazioni offerte in sede di aggiudicazione; provvedono al controllo della spesa legata all'esecuzione del servizio o della fornitura, attraverso la tenuta della contabilità del contratto.
  - b. Qualora la complessità dell'intervento lo renda necessario, il Direttore dei lavori può essere coadiuvato da uno o più Direttori operativi e da Ispettori di cantiere.
  - c. Nel caso di contratto avente ad oggetto servizi e forniture il Direttore della corretta esecuzione può essere coadiuvato da uno o più assistenti con funzioni di Direttori operativi.
  - d. Per la disciplina di dettaglio dei compiti e attività del Direttore dei lavori e del Direttore dell'esecuzione si fa rinvio all'art. 114 del Codice.
  - e. Il Direttore della Corretta esecuzione coincide col RUP tranne nei casi previsti dal precedente art. 2.
  - f. Il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione.
2. Attività di collaudo, di verifica di conformità o di regolare esecuzione

- a. Tutti i soggetti che svolgono attività di collaudo, di verifica di conformità o di regolare esecuzione sono individuati nell'ambito delle figure con professionalità di tipo tecnico/amministrativo di elevata e specifica qualificazione rapportata alla tipologia e caratteristica del contratto che non si trovino in una delle ipotesi di incompatibilità di cui all'art. 116, comma 6 del Codice.
- b. Le attività di collaudo, di verifica di conformità e di regolare esecuzione sono tese a verificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali e delle condizioni offerte in sede di aggiudicazione.

## **5. INDIVIDUAZIONE DEL PERSONALE DESTINATARIO DELL'INCENTIVAZIONE**

1. Sulla base del Programma Triennale dei Lavori e della Programmazione Triennale per Beni e Servizi il Responsabile della Struttura a cui è imputata la spesa prevista per il singolo lavoro, servizio e fornitura, tenuto conto degli indirizzi forniti dal Direttore Generale, predispone una proposta di costituzione del gruppo di lavoro con l'assegnazione degli incarichi incentivabili ai sensi del presente Regolamento, tenendo conto delle professionalità del personale, anche a tempo determinato e applicando, ove possibile, il principio di rotazione; nel caso di personale afferente a più strutture la proposta di assegnazione è effettuata d'intesa con il Responsabile della Struttura di afferenza del dipendente.
2. La proposta di assegnazione deve riportare, per ogni singola procedura:
  - a. l'importo complessivo dell'opera o del lavoro, servizio, fornitura;
  - b. l'importo del fondo destinato ad incentivare le attività del personale;
  - c. i termini entro i quali devono essere eseguite le prestazioni;
3. Il Responsabile della Struttura di cui sopra, in caso di necessità di supporto al RUP per l'espletamento delle attività previste per tale figura dalla normativa vigente, individua, su proposta dello stesso, i collaboratori tecnici – amministrativi in stretta correlazione funzionale e teleologica rispetto alle attività da compiere, tenendo conto di chi concretamente svolgerà le attività.
4. Le modalità d'individuazione del personale oggetto di incentivazione dovranno rispettare la struttura organizzativa adottata dall'Amministrazione, e più in generale l'organizzazione del lavoro.
5. Il Dirigente competente vigila sull'andamento annuale delle assegnazioni degli incarichi, al fine di garantire l'equità dell'incentivazione tra il personale individuato per svolgere le attività e di assicurare la congruità con il complessivo sistema premiale di Ateneo, tenuto conto del quadro complessivo della programmazione delle gare di Ateneo.





## CAPO II – FONDO PER LAVORI

### 6. PRESUPPOSTO PER L'ATTRIBUZIONE DELL'INCENTIVO PER I LAVORI

1. L'incentivazione si applica a qualsiasi intervento edilizio a prescindere dalla definizione dello stesso ai sensi dell'art.3 del DPR 380/2001 "*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia*".
2. Sono esclusi dall'incentivo i lavori di verificata semplicità tecnica e amministrativa individuabili dalla mancanza di una pluralità di professionalità e, nel relativo provvedimento di approvazione, anche solo di una parte dei principali documenti costituenti il progetto esecutivo quali: elaborati grafici, computi metrici estimativi e relazioni.

### 7. DETERMINAZIONE DELLA PERCENTUALE DEL FONDO E RIPARTIZIONE TRA IL PERSONALE

1. L'importo effettivo del fondo è ottenuto applicando l'aliquota del 2% all'importo posto a base di gara.
2. Nei casi di affidamento diretto l'aliquota è ridotta al 1,5% e la percentuale normalmente assegnata alla fase di gara è sommata a quella prevista per il RUP.
3. Il 20% dell'importo del fondo è utilizzato come descritto all'art. 3 commi 9 e 10 del presente Regolamento.
4. Il restante 80% è distribuito tra il personale assegnatario delle attività incentivabili di cui al precedente art. 4, sulla base delle percentuali di seguito riportate e costituenti così il 100% del 80%:

n°	FASE	%
1	RUP (e collaboratori)	30%
2	Programmazione della spesa	5%
3	Progettazione	20%
4	Gara	10%
5	Esecuzione	35%
sommano		100%

5. Per le attività svolte da più soggetti (o per i collaboratori di tutte le singole attività incentivabili) le percentuali indicate sono ripartite secondo l'effettivo apporto di ciascuno al completamento dell'attività medesima.
6. Salvo espressa motivazione a firma del Dirigente competente, in base al principio del risultato, l'incentivo è ridotto:

- a. del 20% dal momento in cui si certifica tale scostamento, in presenza di ritardi nel completamento delle opere e/o di aumenti di spesa superiori al 50%;
- b. del 30% dal momento in cui si certifica tale scostamento, in presenza di ritardi nel completamento delle opere e/o di aumenti di spesa superiori al 70%.

## **8. LAVORI DI DURATA PLURIENNALE**

1. Gli incentivi relativi ai lavori di importo tale da non essere inseriti nella Programmazione Triennale dei Lavori sono convenzionalmente trattati in maniera unitaria e liquidati nell'annualità di conclusione.
2. Gli incentivi relativi ai lavori riportati nella Programmazione Triennale dei Lavori possono essere liquidati in maniera frazionata secondo il principio di competenza annuale delle attività svolte.
3. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse Amministrazioni, non possono superare l'importo del trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dallo stesso dipendente. Per il calcolo dell'incentivo spettante al singolo dipendente nel corso dell'anno si applicherà il criterio della competenza calcolando quanto spettante in relazione alle attività svolte nel corso dell'anno di riferimento. Questo per verificare che l'incentivo spettante nell'anno non superi il già menzionato limite.
4. La liquidazione finale può avvenire solo a seguito dell'effettiva chiusura di tutte le attività tecniche e contabili collegate all'opera.

## CAPO III – FONDO PER FORNITURE E SERVIZI

### 9. PRESUPPOSTO PER L'ATTRIBUZIONE DELL'INCENTIVO PER FORNITURE E SERVIZI

1. Contribuiscono all'accantonamento del fondo solo le procedure aventi ad oggetto servizi e forniture per le quali è stato nominato, su proposta del RUP, un Direttore dell'Esecuzione con competenze altamente specialistiche, in ragione della specificità e complessità della fornitura o del servizio; la nomina del Direttore dell'Esecuzione è prevista, ai sensi della normativa vigente, nei soli casi previsti dall'art. 114 comma 7 del D.lgs. 36/2023.
2. L'incentivo in ogni caso viene erogato per i procedimenti per i quali sia stata assunta la determina a contrarre.

### 10.DETERMINAZIONE DELLA PERCENTUALE DEL FONDO E RIPARTIZIONE TRA IL PERSONALE

1. L'importo effettivo del fondo è ottenuto applicando l'aliquota del 2% all'importo posto a base di gara.
2. Nei casi di affidamenti di FORNITURE di importo superiore a € 1.000.000,00 l'aliquota è ridotta al 1,5% (per la parte eccedente la soglia), mentre nei casi di affidamenti di importo superiore a € 5.000.000,00 l'aliquota è ridotta al 1,0% (per la parte eccedente la soglia). Il calcolo dell'incentivo viene quindi fatto per scaglioni nel seguente modo:

IMPORTO A BASE DI GARA (G)	INCENTIVO (I)
$0,00 < G < 1.000.000,00$	$I = G \times 0,02$
$1.000.001,00 < G < 5.000.000,00$	$I = 20.000,00 + (G - 1.000.000) \times 0,0150$
$G > 5.000.001,00$	$I = 80.000,00 + (G - 5.000.000) \times 0,0100$

3. Nei casi di affidamenti di SERVIZI di importo superiore a € 1.000.000,00 l'aliquota è ridotta al 1,75% (per la parte eccedente la soglia), mentre nei casi di affidamenti di importo superiore a € 5.000.000,00 l'aliquota è ridotta al 1,5% (per la parte eccedente la soglia). Il calcolo dell'incentivo viene quindi fatto per scaglioni nel seguente modo:

IMPORTO A BASE DI GARA (G)	INCENTIVO (I)
$0,00 < G < 1.000.000,00$	$I = G \times 0,02$
$1.000.001,00 < G < 5.000.000,00$	$I = 20.000,00 + (G - 1.000.000) \times 0,0175$
$G > 5.000.001,00$	$I = 90.000,00 + (G - 5.000.000) \times 0,0150$

4. Il 20% dell'importo del fondo è utilizzato come descritto all'art. 3 commi 7 e 8 del presente Regolamento.
5. Nel caso delle FORNITURE, il restante 80% è distribuito tra il personale assegnatario delle attività incentivabili di cui al precedente art. 4, sulla base delle percentuali di seguito riportate:

n°	FASE	%
1	RUP (e collaboratori)	30%
2	Programmazione della spesa	5%
3	Progettazione	25%
4	Gara	25%
5	Esecuzione	15%
sommano		100%

6. In caso di SERVIZI, il restante 80% è distribuito tra il personale assegnatario delle attività incentivabili di cui al precedente art. 4, sulla base delle percentuali di seguito riportate:

n°	FASE	%
1	RUP (e collaboratori)	30%
2	Programmazione della spesa	5%
3	Progettazione	15%
4	Gara	20%
5	Esecuzione	30%
sommano		100%

7. Sono compresi nella ripartizione dell'incentivo i collaboratori - che sono figure professionali operative e di supporto che contribuiscono, ognuno con la propria esperienza e professionalità, alle attività intellettuali e materiali necessarie alla programmazione e alla realizzazione/esecuzione dell'opera, lavoro, fornitura o servizio - che, intervenendo nelle diverse fasi del procedimento, contribuiscono allo svolgimento delle attività necessarie e correlate strettamente e funzionalmente alle attività incentivabili, comprese le attività di supporto al RUP.

8. Per le attività svolte da più soggetti (o per i collaboratori di tutte le singole attività incentivabili) le percentuali indicate sono ripartite secondo l'effettivo apporto di ciascuno al completamento dell'attività medesima.

## **11.FORNITURE E SERVIZI DI DURATA PLURIENNALE**

1. Gli incentivi relativi alle forniture sono convenzionalmente trattati in maniera unitaria e liquidati nell'annualità di conclusione.
2. Gli incentivi relativi ai Servizi possono essere liquidati in maniera frazionata secondo il principio di competenza annuale delle attività svolte.
3. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse Amministrazioni, non possono superare l'importo del trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dallo stesso dipendente. Per il calcolo dell'incentivo spettante al singolo dipendente nel corso dell'anno si applicherà il criterio della competenza calcolando quanto spettante in relazione alle attività svolte nel corso dell'anno di riferimento. Questo per verificare che l'incentivo spettante nell'anno non superi il già menzionato limite.
4. La liquidazione finale può avvenire solo a seguito dell'effettiva chiusura di tutte le attività tecniche e contabili collegate al procedimento.

## CAPO IV – PARTICOLARI FORME DI ACQUISTO

### 12.ACCORDO QUADRO

1. L'acquisto tramite Accordo Quadro rientra nelle attività previste dal presente Regolamento con la particolarità di avere due livelli distinti e paralleli di incentivazione.
2. Il primo livello riguarda la procedura di selezione degli Appaltatori dell'Accordo Quadro. Per l'incentivazione del personale si seguiranno le procedure fin qui descritte negli articoli 7 e 10 prendendo come riferimento la base di gara complessiva dell'Accordo quadro e applicando alla relativa aliquota un coefficiente correttivo del 20%, che è l'incidenza convenzionale della fase di affidamento generale rispetto ai successivi singoli affidamenti tramite il contratto di Accordo Quadro stipulato. Le fasi incentivate saranno le seguenti con le relative percentuali di incentivazione:

n°	FASE	%
1	RUP (e collaboratori)	15%
2	Programmazione della spesa	15%
3	Progettazione	15%
4	Gara ed esecuzione contratto	55%
sommano		100%

3. Il secondo livello riguarda la singola procedura di affidamento all'interno dell'Accordo Quadro stipulato. Per l'incentivazione del personale si seguiranno le procedure fin qui descritte negli articoli precedenti remunerando le figure intervenute prendendo come riferimento la base di gara della singola procedura e applicando l'aliquota prevista dalla soglia dell'Accordo Quadro stesso, applicando alla relativa aliquota un coefficiente correttivo del 80%, che è l'incidenza convenzionale dei singoli affidamenti tramite il contratto di Accordo Quadro stipulato. Le fasi incentivate saranno le seguenti con le relative percentuali di incentivazione:

n°	FASE	%
1	RUP (e collaboratori)	35%
3	Progettazione	30%
4	Esecuzione	35%
sommano		100%

### **13.ACQUISTI TRAMITE CONVENZIONI DI CENTRALI COMMITTENZA**

1. L'acquisto tramite Centrali di Committenza, quali ad esempio CONSIP, possono essere oggetto di incentivazione qualora il Dirigente competente ne ravvisi condizioni di complessità e responsabilità tali da giustificare l'incentivazione. La complessità è, ad esempio, determinata dalla necessità di procedere con una progettazione e pianificazione delle attività in maniera propedeutica alla formalizzazione dell'ordine e non si tratta quindi di un acquisto standardizzato.
2. L'importo effettivo del fondo, per gli acquisti valutati positivamente dal Dirigente in base al precedente comma, è ottenuto applicando l'aliquota prevista dagli artt. 7 e 10 all'importo posto a base di gara.
3. Il 20% dell'importo del fondo è utilizzato come descritto all'art. 3 commi 7 e 8 del presente Regolamento.
4. Il restante 80% è distribuito tra il personale assegnatario delle attività incentivabili sulla base delle percentuali di seguito riportate:

n°	FASE	%
1	RUP e progettazione	30%
2	Programmazione della spesa	10%
3	Gara (da versare alla Centrale)	15%
4	Esecuzione	35%
sommano		100%

Qualora l'acquisto venga ritenuto meritevole di incentivazione, l'Amministrazione può destinare, anche su richiesta della centrale di committenza, le risorse finanziarie di cui al comma 2 o parte di esse ai dipendenti di quest'ultima in relazione alle funzioni tecniche svolte.

### **14.PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO (PPP)**

1. La realizzazione di un'opera o servizio pubblico possono altresì essere condotti anche tramite Partenariato Pubblico Privato (PPP). Da ciò deriva la possibilità di prevedere incentivazione per il personale tecnico-amministrativo coinvolto.
2. In considerazione della singolarità di tale tipo di procedura l'aliquota e la scheda di ripartizione vengono proposte dal Dirigente competente, su indicazione del RUP, alla Direzione Generale e vengono approvate contestualmente all'autorizzazione a procedere col PPP e al relativo quadro economico dell'operazione.

## **15.ACCORDI FRA AMMINISTRAZIONI DIVERSE**

1. La realizzazione di un'opera pubblica, fornitura o servizio può altresì essere condotta tramite un Accordo fra diverse Amministrazioni e la relativa costituzione e ripartizione del Fondo è quindi appositamente regolamentata.
2. Nei casi che l'Accordo sia disciplinato da una apposita convenzione fra le Amministrazioni interessate si prenderà come riferimento il Regolamento per gli Incentivi e le Funzioni Tecniche del Soggetto Attuatore dell'opera.
3. In questa tipologia di Accordo dovrà necessariamente essere riportato:
  - a. la descrizione dell'opera da realizzare;
  - b. il quadro economico dell'opera;
  - c. le motivazioni alla base dell'Accordo;
  - d. i ruoli e le fasi affidate alle singole Amministrazioni nel procedimento;
  - e. i termini entro i quali devono essere eseguite le prestazioni.
4. L'individuazione delle figure di questa Amministrazione per ricoprire i ruoli e le fasi indicate nell'Accordo, viene fatta in accordo ai precedenti articoli del presente Regolamento.
5. Gli incentivi spettanti al personale Tecnico Amministrativo delle altre Amministrazioni vengono determinati in base al Regolamento del Soggetto Committente e il relativo importo (al lordo di tutti gli oneri anche a carico Ente) è trasferito all'Amministrazione di appartenenza del tecnico coinvolto e successivamente liquidato dalla propria Amministrazione nei tempi e nei modi consentiti dall'organizzazione della stessa.
6. Le incentivazioni erogate da tutte le Amministrazioni contribuiscono alla verifica del mancato superamento del trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dal dipendente.



## CAPO V – NORME COMUNI

### 16. PROCEDURA PER LA LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA DEL FONDO

1. La quantificazione dell'incentivo è effettuata dal RUP per il singolo lavoro, servizio e fornitura, in coerenza con quanto approvato nella fase di assegnazione delle attività, attraverso la compilazione di apposite schede riepilogative al termine di ciascuna attività di cui al precedente art. 4 e previo accertamento e valutazione delle attività effettivamente svolte dal personale coinvolto.
2. Il Dirigente Competente, su proposta dei RUP, adotta annualmente l'atto di liquidazione degli incentivi spettanti al personale, che riporta la medesima tipologia di informazioni contenuta nell'atto di assegnazione delle attività di cui all'art. 5 del presente Regolamento e dà mandato al competente ufficio di ciascuna Struttura o all'ufficio dell'Amministrazione generale, relativamente alle Aree, di procedere al pagamento dei compensi.
3. La liquidazione del compenso può avvenire esclusivamente ad avvenuta ultimazione delle attività cui il compenso si riferisce e in ogni caso non prima della determina a contrarre cui la procedura si riferisce; possono essere liquidate le attività già svolte anche nel caso di procedure annullate per causa di forza maggiore o per decisioni stabilite da atti ufficiali dell'Ateneo e indipendenti dalla Struttura che ne cura l'esecuzione.
4. Per le attività, successive alla determina a contrarre, di durata pluriennale è possibile prevedere liquidazioni dei compensi in acconti proporzionali all'avanzamento dell'attività certificata da documentazione ufficiale o in maniera diversa secondo accordi tra RUP e Dirigente competente con l'unico vincolo che si liquidino attività (o parti di esse) già svolte e non si configuri mai alcuna anticipazione.
5. Al personale cessato anticipatamente per motivi che non siano fonte di responsabilità in capo al medesimo, può essere riconosciuta l'attribuzione dell'incentivo a fronte dell'attività medio tempore svolta, secondo le modalità di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo.
6. Gli incentivi complessivamente corrisposti al singolo dipendente, anche da diverse Amministrazioni, non possono superare l'importo del corrispondente trattamento economico complessivo annuo lordo del dipendente (comprensivo del trattamento accessorio). Sono fatte salve eventuali modifiche alla disposizione normativa che prevede questo limite. Nel caso l'Amministrazione adotti i metodi e gli strumenti digitali per la gestione informativa dell'appalto, tale limite è incrementato del 15% secondo le attuali disposizioni di legge.
7. Il controllo del limite di cui al comma precedente è effettuato dall'Area dell'Amministrazione generale competente per il pagamento del trattamento economico del personale; le quote eccedenti il limite sono recuperate mediante

trattenuta sulla retribuzione e incrementano il fondo di cui all' art. 3 commi 7 e 8 del presente Regolamento.

8. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti ad attività non svolte dai dipendenti potenziali destinatari del fondo, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione, ovvero prive del già menzionato accertamento, incrementano la quota del fondo di cui al precedente art. 3 commi 7 e 8 del presente Regolamento.
9. In caso di attività svolta da personale interno con l'ausilio di personale esterno all'ente, la percentuale del compenso per i dipendenti interni è calcolata tenendo conto anche dell'apporto della figura esterna con la quota teoricamente a questa spettante.
10. Con l'atto col quale è disposto il compenso devono essere eventualmente applicate le quote di riduzione per ritardi o inadempienze sulla base dell'art. 4 comma 6.

#### **17. TERMINI PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ**

1. Nel provvedimento con cui sono assegnate le attività di cui all'art. 4 devono essere indicati, su proposta del RUP, i termini entro cui devono essere eseguite le singole attività nel rispetto delle disposizioni di legge.

#### **18. VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI LEGGE O DI REGOLAMENTO**

1. Il personale destinatario dell'incentivo che violi gli obblighi previsti dalla legge e dai relativi provvedimenti attuativi o che non svolga i compiti assegnati con la dovuta diligenza è escluso dalla ripartizione dell'incentivo previsto dall'art. 45 del Codice.

## **CAPO VI - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

### **19. ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO E DISCIPLINA TRANSITORIA**

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale di Ateneo e si applica alle procedure avviate dopo il 01 luglio 2023, data di entrata in vigore del Codice, utilizzando le somme già accantonate allo scopo nel quadro economico riguardante il singolo lavoro, servizio e fornitura. Si intende come avviata una procedura per la quale è almeno in corso la progettazione esecutiva. Per le procedure avviate prima del 01 luglio 2023, per le attività già concluse a tale data, si applicano le previsioni di Legge e regolamentari all'epoca vigenti.
2. Per le attività svolte a decorrere dalla data di entrata in vigore del Codice e fino alla data di approvazione del presente Regolamento, sarà quindi possibile procedere alla liquidazione dell'incentivo, alle condizioni e con le modalità riportate nel presente Regolamento, solo ove il relativo finanziamento sia stato previsto nell'ambito delle somme a disposizione all'interno del quadro economico e comunque nel rispetto dei limiti di legge.
3. Nel caso in cui successive disposizioni di legge o contrattuali introducano o modificano gli attuali vincoli di spesa del personale, in sede di contrattazione integrativa, possono determinarsi tetti o limiti (complessivi e/o individuali) agli incentivi per le funzioni tecniche. Ove le limitazioni complessive del fondo non consentano l'utilizzo in misura intera dell'importo accantonato, i compensi da corrispondere in applicazione delle disposizioni del presente Regolamento sono ridotti proporzionalmente.
4. I nominativi dei dipendenti coinvolti in ciascuna procedura incentivabile con l'indicazione delle attività assegnate e dell'importo dell'incentivo previsto in fase di programmazione nonché gli importi effettivamente liquidati a ciascun dipendente a seguito dello svolgimento delle attività sono resi accessibili annualmente al personale mediante la pubblicazione sulla intranet di Ateneo e trasmessi alle Parti sindacali a titolo di informazione.
5. Per tutto quanto non previsto o specificato nel presente Regolamento si fa rinvio al D.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.
6. Il Regolamento per la ripartizione del fondo per la progettazione e di innovazione di cui al D.lgs. 50/2016 è abrogato dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento.

### **20. ALLEGATI**

## 21.TABELLA DI RAFFRONTO TRA IL D.LGS. 50/2016 E IL D.LGS. 36/2023

Art. 113 d.lgs. 50/2016 Incentivi per funzioni tecniche	Articolo 45 d.lgs. 36/2023 Incentivi alle funzioni tecniche	Differenze
<p>1. Gli oneri inerenti alla progettazione, alla direzione dei lavori ovvero al direttore dell'esecuzione, alla vigilanza, ai collaudi tecnici e amministrativi ovvero alle verifiche di conformità, al collaudo statico, agli studi e alle ricerche connessi, alla progettazione dei piani di sicurezza e di coordinamento e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione quando previsti ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, alle prestazioni professionali e specialistiche necessari per la redazione di un progetto esecutivo completo in ogni dettaglio fanno carico agli stanziamenti previsti per i singoli appalti di lavori, servizi e forniture negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti.</p>	<p>1. Gli oneri relativi alle attività tecniche indicate nell'allegato I.10 sono a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti. In sede di prima applicazione del codice, l'allegato I.10 è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice.</p>	<p>Vengono superate le difficoltà derivanti dal d.lgs. n. 50/2016 che, a parità di funzioni tecniche svolte, consentiva l'erogazione dell'incentivo ai dipendenti <u>solo in caso di appalti ed escludeva tutte le altre procedure e gli appalti diretti.</u></p> <p>L'allegato I.10 riproduce in modo più analitico e preciso il contenuto del comma 1 dell'articolo 113, d.lgs. n. 50/2016.</p>

<p>2. A valere sugli stanziamenti di cui al comma 1, le amministrazioni aggiudicatrici destinano ad un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle stesse esclusivamente per le</p>	<p>2. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti destinano risorse finanziarie per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti specificate nell'allegato I.10 e per le finalità indicate al comma 5, a valere sugli stanziamenti di cui al comma 1, in misura non superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori, dei servizi e delle forniture, posto a base delle procedure di affidamento. Il</p>	<p>Viene individuato <u>il limite del 2% delle risorse</u> che, a valere sugli stanziamenti delle procedure di affidamento, possono essere destinate alle remunerazioni delle funzioni tecniche.</p> <p>Si specifica che la disciplina <u>si applica anche agli appalti relativi a servizi o forniture nel caso in cui sia nominato il direttore dell'esecuzione.</u></p>
--	---	---

<p>attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti. Tale fondo non è previsto da parte di quelle amministrazioni aggiudicatrici per le quali sono in essere contratti o convenzioni che prevedono modalità diverse per la retribuzione delle funzioni tecniche svolte dai propri dipendenti. Gli enti che costituiscono o si avvalgono di una centrale di committenza possono destinare il fondo o parte di esso ai dipendenti di tale centrale. La disposizione di cui al presente comma si applica agli appalti relativi a servizi o forniture nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione.</p>	<p>presente comma si applica anche agli appalti relativi a servizi o forniture nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione. È fatta salva, ai fini dell'esclusione dall'obbligo di destinazione delle risorse di cui al presente comma, la facoltà delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti di prevedere una modalità diversa di retribuzione delle funzioni tecniche svolte dai propri dipendenti.</p>	<p>Le stazioni appaltanti possono prevedere una modalità diversa di remunerazione delle funzioni tecniche del proprio personale.</p>
---	--	--

<p>3. L'ottanta per cento delle risorse finanziarie del fondo costituito ai sensi del comma 2 è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base di apposito regolamento adottato dalle amministrazioni secondo i</p>	<p>3. L'80 per cento delle risorse di cui al comma 2, è ripartito, per ogni opera, lavoro, servizio e fornitura, tra il RUP e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 2, nonché tra i loro collaboratori. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico</p>	<p>Viene stabilito che gli <u>incentivi per funzioni tecniche sono erogati direttamente al personale dipendente</u>, senza la confluenza nel fondo per l'incentivazione come previsto dall'articolo 113 del d.lgs. 50/2016, attuando una semplificazione sul piano finanziario, burocratico e contabile.</p>
--	--	--

<p>rispettivi ordinamenti, tra il responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 2 nonché tra i loro collaboratori. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione. L'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore stabilisce i criteri e le modalità per la riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro a fronte di eventuali incrementi dei tempi o dei costi non conformi alle norme del presente decreto. La corresponsione dell'incentivo è disposta dal dirigente o dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente, previo accertamento delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento,</p>	<p>dell'amministrazione. I criteri del relativo riparto, nonché quelli di corrispondente riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro, a fronte di eventuali incrementi ingiustificati dei tempi o dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo, sono stabiliti dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti, secondo i rispettivi ordinamenti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del codice.</p>	<p><u>Non c'è più alcun riferimento alla contrattazione decentrata integrativa</u> del personale per l'adozione del regolamento che fissa i criteri del riparto delle risorse per le funzioni tecniche.</p>
---	--	---





<p>applica al personale con qualifica dirigenziale.</p>		
	<p>4. L'incentivo di cui al comma 3 è corrisposto dal dirigente, dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente o da altro dirigente incaricato dalla singola amministrazione, sentito il RUP, che accerta e attesta le specifiche funzioni tecniche svolte dal dipendente. L'incentivo complessivamente maturato dal dipendente nel corso dell'anno di competenza, anche per attività svolte per conto di altre amministrazioni, non può superare il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dal dipendente.</p> <p>L'incentivo eccedente, non corrisposto, incrementa le risorse di cui al comma 5. Per le amministrazioni che adottano i metodi e gli strumenti digitali per la gestione informativa dell'appalto il limite di cui al secondo periodo è aumentato del 15 per cento. Incrementa altresì le risorse di cui al comma 5 la parte di incentivo che corrisponde a prestazioni non svolte dai dipendenti, perché affidate a personale esterno all'amministrazione medesima oppure perché prive dell'attestazione del dirigente. Le disposizioni del comma 3 e del presente comma non si applicano al personale con qualifica dirigenziale.</p>	<p>Viene <u>innalzato il tetto retributivo individuale</u> (percepito dal singolo dipendente) dal 50% del D.lgs. n. 50/2016 fino al 100%.</p> <p>È previsto un <u>incremento ulteriore del 15%</u>, rispetto al trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dal dipendente, per le amministrazioni che adottano <u>metodi e gli strumenti digitali per la gestione informativa dell'appalto</u>.</p>

4. Il restante 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo di cui al comma 2 ad	5. Il 20 per cento delle risorse finanziarie di cui al comma 2, escluse le risorse	Viene previsto che il <u>20%</u> delle risorse, <u>con esclusione delle somme a</u>
--	--	---

<p>esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli. Una parte delle risorse può essere utilizzato per l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.</p>	<p>che derivano da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, incrementato delle quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte o prive dell'attestazione del dirigente, oppure non corrisposto per le ragioni di cui al comma 4, secondo periodo, è destinato ai fini di cui ai commi 6 e 7.</p>	<p><u>destinazione vincolata, sia destinata a una serie di finalità</u> definite dai commi 6 e 7.</p>
--	---	---

	<p>6. Con le risorse di cui al comma 5 l'ente acquista beni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, anche per incentivare:</p> <p>a) la modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture;</p> <p>b) l'implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa;</p>	<p>Vengono indicate le <u>destinazioni delle risorse</u> dei commi precedenti.</p>
--	--	--

	<p>c) l'efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli.</p>	
	<p>7. Una parte delle risorse di cui al comma 5 è in ogni caso utilizzata:</p> <p>a) per attività di formazione per l'incremento delle competenze digitali dei dipendenti nella realizzazione degli interventi;</p> <p>b) per la specializzazione del personale che svolge funzioni tecniche;</p> <p>c) per la copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale.</p>	<p>Vengono indicate le <u>destinazioni delle risorse</u> dei commi precedenti.</p>
<p>5. Per i compiti svolti dal personale di una centrale unica di committenza nell'espletamento di procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture per conto di altri enti, può essere riconosciuta, su richiesta della centrale unica di committenza, una quota parte, non superiore ad un quarto, dell'incentivo previsto dal comma 2.</p>	<p>8. Le amministrazioni e gli enti che costituiscono o si avvalgono di una centrale di committenza possono destinare, anche su richiesta di quest'ultima, le risorse finanziarie di cui al comma 2 o parte di esse ai dipendenti di tale centrale in relazione alle funzioni tecniche svolte. Le somme così destinate non possono comunque eccedere il 25 per cento dell'incentivo di cui al comma 2.</p>	<p>Viene stabilito che una <u>quota degli incentivi</u> previsti dal comma 2, non superiore al 25%, possono essere <u>destinate alle funzioni tecniche svolte dal personale delle centrali di committenza</u>.</p>
<p>5-bis. Gli incentivi di cui al presente articolo fanno capo al medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi e forniture.</p>		